



LICEO STATALE "AUGUSTO MONTI"

SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE

Via M. Montessori n. 2 - 10023 C H I E R I (TO)

Cod. MIUR TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH

Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16

TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it www.liccomonti.edu.it

Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)

Alla Corte di Conti

piemonte.controllo@corteconticert.it

All'albo on line

Agli Atti dell'istituto

All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 56/2016 e e s.s.m.m.i.i., per l'acquisizione del servizio di noleggio di fotocopiatori multifunzione su MEPA, con contestuale autorizzazione all'acquisto fuori convenzione CONSIP

CIG: Z4F3221C46

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*";
- VISTO** Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTI** gli art. 45, comma 2, lett. a) e l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450;
- VISTO** il Regomaneto d'Istituto relativo alle attività negoziali;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO	il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 4/2021 del 2 febbraio 2021;
CONSIDERATO	che con delibera n. 5/2021 il Consiglio d'Istituto ha approvato all'unanimità di elevare a €. 39.999,99, limitatamente all'E.F. 2021, il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, secondo il criterio previsto in materia e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che <i>“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]”</i> , specificando tuttavia che <i>“Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”</i> ;
VISTE	le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, <i>“[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”</i> ;
VERIFICATA CONSIDERATO	la copertura finanziaria per le spese derivanti dalla presente procedura; che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione del servizio di noleggio di una fotocopiatrice/scanner/stampante di rete (multifunzione) per le esigenze degli Uffici amministrativi di questo Istituto e della didattica;
PRESO ATTO	del fatto che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione <i>“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32”</i> ;
ESAMINATE	le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle apparecchiature oggetto delle convenzioni CONSIP <i>“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32”</i> , ed in particolare quelle definite nel Decreto MEF, pubblicato in G.U., avente per oggetto <i>“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.”</i> , che risultano essere: 1) Velocità 2) Durata Contrattuale 3) Numero di pagine incluse (per la durata contrattuale), 4) Servizi connessi;
PRESO ATTO	delle risultanze delle informali indagini di mercato effettuate, ed in particolare il preventivo del fornitore UVADA S.N.C. di Cesare de Rossi & C. prot. interno n. 4272 dell'11.06.2021 per la categoria merceologica in oggetto, e nello specifico le caratteristiche tecniche delle apparecchiature multifunzione offerte;
RILEVATO	che, a parità di durata contrattuale (48 mesi) l'operatore economico UVADA S.N.C. di Cesare de Rossi & C. è in grado di fornire un numero di copie superiore rispetto a quelle offerte su CONSIP ad un prezzo più vantaggioso, come si evince dal prospetto

riepilogativo e preventivo che si allega (n.1 e n.2) (caratteristica essenziale n. 3 succitato decreto MEF). Più nello specifico, mentre la convenzione CONSIP in discussione prevede un rimborso per copie non effettuate trimestrale per apparecchio senza compensazione tra trimestri ed apparecchi, l'operatore UVADA prevede un rimborso per copie non effettuate cumulativo a fine contratto, di modo tale da rendere possibile una compensazione tra trimestri differenti e le diverse macchine noleggate, permettendo di riversare le eventualmente copie "eccedenti" previste per ciascuna macchina su quella sottoutilizzata rispetto al contratto.

Per di più, l'acquisto fuori CONSIP si giustifica, in quanto il fornitore offre dei servizi connessi non previsti su CONSIP, come lo smaltimento toner e l'installazione in rete per tutta la durata del contratto (caratteristica essenziale n. 4 succitato decreto MEF).

CONSIDERATO

che i lotti relativi alla Convenzione CONSIP prevedono una copertura toner massima del 5% sui canoni indicati, pertanto i prezzi indicati nella convenzione subirebbero un ulteriore aumento pari al 30-40% circa, in quanto da rilevazione interna la copertura media dei fotocopiatori usati dall'Istituto è del 7%. In altri termini, scegliendo il fornitore UVADA non si subirebbe un aumento di prezzi, in quanto il controllo delle copie sarebbe cumulativo e alla fine del contratto, con eventuale rimborso delle copie non eseguite e senza calcolo % copie.

Ne consegue che le caratteristiche sopra esposte sono da ritenersi essenziali e pertanto giustificano l'autorizzazione ad operare con procedura negoziale autonoma al di fuori di CONSIP.

Come sopra accennato, più nello specifico tra gli elementi essenziali indicati nel Decreto Mef che consentono la deroga – nel caso di specie – ricorrono sia il numero di copie incluse per la durata contrattuale, che i servizi connessi.

Altro aspetto che consente di derogare a CONSIP è senza dubbio l'offerta di un servizio rispondente al fabbisogno dell'Istituto scolastico a un prezzo economico più vantaggioso, vale a dire € 413,00 euro mensili a fronte del canone mensile medio previsto su CONSIP pari a circa € 452,17 (prezzi IVA esclusa).

A tal riguardo, si sottolinea che la *ratio* sottesa al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA mediante il ricorso alla centrale di committenza CONSIP è di:

- razionalizzare la spesa delle amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari;
- semplificare e rendere più rapide ed efficienti le procedure di approvvigionamento pubblico;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei processi d'acquisto

Sul punto, questo Istituto per soddisfare il proprio fabbisogno dovrebbe aderire a più Convenzioni rispetto all'unico contratto che va a stipulare con il fornitore prescelto.

Le Convenzioni attive non offrono tutti i servizi di cui necessita questo Istituto, come sopra specificato.

Inoltre, l'adesione alle Convenzioni CONSIP comporterebbe una spesa più onerosa.

Ne consegue che nel caso specifico, verrebbero meno sia la razionalizzazione della spesa con conseguente riduzione dei costi, che la semplificazione dell'azione amministrativa.

A sostegno di tale decisione si richiama la sentenza del Consiglio di Stato - sezione quinta - N. 01937/2018 secondo cui *“Il Collegio osserva che, fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro.*

Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario'),

a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma [il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, n.d.E.] non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa, non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.

Così come la disposizione in parola ammette (sia pure in via derogatoria) la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla CONSIP, così anche la medesima disposizione legittima l'indicazione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l'adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26.

La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale

- al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)”.

La disposizione per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica “possono”) il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: con il vincolo/limite dell'insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro);

- al comma 3-bis obbliga le amministrazioni che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.

Le disposizioni appena richiamate (lette in combinato disposto con il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012) delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle P.P.A.A.):

- demanda alla CONSIP il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni;

- consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;”:

RILEVATO

che l'art.1, commi 510 della Legge n. 208/2015, impone alla Stazione Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti competente per territorio, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO

che il contratto di noleggio in essere, per analoga apparecchiatura multifunzione, scadrà il 30.06.2021;

RILEVATA

l'esigenza di procedere all'acquisizione del servizio entro breve tempo, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto Di Acquisto (ODA);

RITENUTO

di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione

e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO

che, a seguito di informali indagini di mercato, l'offerta del fornitore UVADA S.N.C. di Cesare de Rossi & C. sia tecnicamente idonea, per le caratteristiche essenziali, alle esigenze dell'I.S. ed economicamente congrua;

DATO ATTO

che ricorrono, pertanto, le condizioni di cui al comma 510 della Legge n. 208/2015 "... qualora *il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione*" si può "... *procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo*".

Nella fattispecie i motivi di carattere oggettivo, sebbene contestualizzati ai bisogni specifici di Codesta Istituzione Scolastica sono:

- il numero di copie garantito superiore rispetto a quello offerto dai lotti della Convenzione CONSIP attiva;
- la presenza di servizi accessori inclusi nel preventivo offerto, che nei lotti della Convenzione CONSIP sono oggetto di costo extra;
- la predisposizione di un controllo copie cumulative alla fine del contratto con eventuale rimborso delle copie non eseguite e senza calcolo % copie, invece, le convenzioni CONSIP predispongono un controllo copie trimestrale per ogni apparecchio con calcolo % copie che non consente una compensazione tra gli apparecchi;
- la necessità di avere un supporto telefonico e di presenza senza costi aggiuntivi per l'elaborazione di alcuni lavori di stampa molto complessi (vedi stampa diplomi, locandina);
- dotare l'Istituto di apparecchi a getto ink con emissione di ozono e polveri sottili pari a zero, così da essere possibile il loro posizionamento anche all'interno di stanze poco areate;
- la convenienza economica del preventivo offerto dal fornitore selezionato vale a dire € 413,00 euro mensili a fronte del canone mensile medio previsto su CONSIP pari a circa € 452,67 (prezzi IVA esclusa);

TENUTO CONTO

che alla luce dell'attività istruttoria svolta l'importo di spesa è inferiore a 40.000,00, pertanto è ricompreso nella soglia di cui all'art.36, co.2 lett. a), d.lgs. 50/16

CONSIDERATO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

che il DS, Prof. Giusta Gianfranco dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

PRECISATO

che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.;

DETERMINA

1. di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto – tramite acquisizione sul MEPA – mediante **affidamento diretto alla ditta UVADA S.N.C. di Cesare de Rossi & C., con sede in Torino (TO), Via Basse del Lingotto**

n. 25, P.I. 03935870018 ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., tenuto conto delle seguenti motivazioni:

- a) valore dell'appalto di importo **pari ad € 19.824,00 (diciannovemilaottocentoventiquattro/00)** iva al 22% esclusa, inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di "affidamento diretto";
- b) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.;
- c) oggetto dell'appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell'affidabilità e sicurezza;
- d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
- e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell'Istituto;
- f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all'importo dell'affidamento.

2. di indicare il **CIG Z4F3221C46** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva massima stimata così specificata:

- a) noleggio 5 apparecchi multifunzione per 48 mesi € 19.824,00
- b) iva al 22% € 4.361,28

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA STIMATA € 24.185,28

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell'art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Giusta Gianfranco;

5. Di stipulare il contratto con l'operatore aggiudicatario, tramite MEPA ed eventualmente integrato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ex art.32 del d.lgs.50/16) sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari;

6. di precisare, sin da ora, che:

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.;

- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, per l'affidamento in esame, del c.d. *stand still*, come previsto dall'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.;

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA

*documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) e normativa connessa*